

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Di seguito si segnalano le norme di più recente emanazione che hanno interessato, nel corso del 1997, la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, unitamente alla normativa preesistente.

DL 6.9.1996, n. 467 convertito nella legge 7.11.1996, n. 569

L'art. 2 ha previsto la corresponsione di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, in favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi (All. 7B e 7C).

Legge 23.12.1996, n. 663 (legge finanziaria 1997)

Ha rideterminato i trasferimenti dal bilancio dello Stato per effetto delle norme relative:

- al contributo dello Stato a copertura dei maggiori oneri per l'assegno al nucleo familiare (art. 3, comma 2) (all. 7C).
- all'adeguamento del concorso dello Stato agli oneri della Gestione ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi, relativamente alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata, agli oneri per pensioni ante 1.1.1989 della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e agli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive (art. 5, comma 1) (All. 7A e 7D).

D.L. 31.12.1996, n. 669 convertito nella legge 28.2.1997, n. 30

L'art. 27, comma 1, ha prorogato per il periodo 1.12.1996 - 30.11.1997 lo sgravio contributivo nel "Mezzogiorno" del 6 per cento cui al D.L. 5.8.1994. Tale sgravio interessa le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché le imprese operanti nei territori di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia.

E' stato ugualmente prorogato per il medesimo periodo e negli stessi territori lo sgravio totale annuale di cui all'art. 2 del citato D.L. per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30.11.1996.

Dello sgravio totale annuale beneficiano anche le imprese operanti nelle regioni Abruzzo e Molise, per i nuovi assunti del citato periodo ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30.11.1996 (all. 7D).

Legge 29.11.1996, n. 608 e legge 23.12.1996, n. 662

L'art. 4, comma 25, della legge 608/1996 e l'art 2, comma 29, della legge 662/1996

hanno previsto che, sino al 31.12.1997, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro limitatamente alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di aziende, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari, o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministero del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dell'art. 25, comma 9, della legge 223/1991 (all. 7D).

La legge 608/1996, all'art. 4, commi 26 e 27, al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, risanamento aziendale, ovvero piani di gestione delle eccedenze, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 223/1991, in materia di mobilità lunga, si applicano ai lavoratori posti in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate, entro il limite di 10.000 unità. Per i medesimi lavoratori trovavano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità, oltre il limite previsto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge 223/1991 sono posti a carico delle aziende, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa.

L'art. 2, comma 198, della legge 662/1996 ha previsto che il Ministero del Lavoro può disporre la proroga per ulteriori tre mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge 608/1996 (interventi a favore di imprese ubicate in aree per le quali siano stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma ai fini della reindustrializzazione).

Legge 23.12.1996, n. 647

Ha disposto che qualora il beneficio relativo alla proroga dell'indennità prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie e gruppi portuali, trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 84/1994, non sia pienamente utilizzato nell'anno 1996, il medesimo sia prorogato sino al 30 giugno 1997 (all. 9B e 9C).

D.L. 31.1.1997, n. 11 convertito nella legge 18.3.1997, n. 81

L'art. 1, comma 50, ha previsto la rideterminazione della riduzione dei contributi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 64/1986 e successive modificazioni ed integrazioni dovuti dalle aziende agricole operanti nel Mezzogiorno per la rata relativa al quarto trimestre 1996 e primo trimestre 1997 nella misura del 60 per cento. La predetta riduzione è stata fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende agricole ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (all. 7D).

Il comma 51 ha stabilito che la misura prevista dall'art. 11, comma 27, della legge 537/1993 dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 e al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotti di cinque punti percentuali nei

territori montani e di dieci punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate (all. 7D).

D.M. 21.3.1997

Ha riaperto i termini per consentire assunzioni agevolate nel settore calzaturiero con il previsto sgravio contributivo di cui all'art. 6 della legge 451/1994 (all. 7D).

D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella legge 23.5.1997, n. 135

Ha reintrodotto un particolare regime di parziale decontribuzione delle erogazioni legate alla produttività e qualità previste dai contratti collettivi di 2° livello con la esclusione dalla retribuzione imponibile di un importo annuo complessivo delle suddette erogazioni entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori nell'anno solare di riferimento. In fase di prima applicazione tale limite non può superare la misura dell'1% sino al 31.12.1997 e del 2% dall'1.1.1998 (art. 2) (all. 7E).

Ha previsto la possibilità della proroga di ulteriori sei mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria, già prorogato dall'art. 9, comma 25 lett. b), della legge 608/1996, nonché dei trattamenti di cassa integrazione, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria con riduzione del 10% della misura dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 3, comma 3) (all. 7B).

In materia di indennità di mobilità ha disposto che, in favore dei lavoratori regolarmente iscritti nelle liste di mobilità e decaduti dal diritto alla relativa indennità per tardiva presentazione della domanda, possa essere concesso tale trattamento a condizione che entro il 31.3.1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari (art. 20 ter) (all. 7B).

Legge 24.6.1997, n. 196, avente per oggetto "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ha previsto quanto segue.

- l'elevazione di ulteriori dodici mesi della durata dei contratti di formazione e lavoro attivati nelle aree dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993. Ciò con riferimento ai soli contratti che risultano alla scadenza dei ventiquattro mesi trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 15) (all. 7D).

- l'estensione a tutti i settori di attività dell'istituto dell'apprendistato che consente un sostanziale sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. E' altresì previsto che all'istituto possano accedere i giovani dell'età di 16 anni (in precedenza 14 anni) e fino a 24 anni (26 nelle aree degli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento CEE 2081/1993, rispetto agli attuali 20 anni e che il contratto non possa essere superiore a quattro anni (art. 16) (all. 7D).

- il riconoscimento ai soci lavoratori di cooperative il diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia e l'indennità di mobilità nel caso in cui le cooperative di

lavoro, delle quali sono stati soci, abbiano svolto attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo della disciplina dell'indennità di mobilità ovvero del trattamento speciale per l'edilizia e siano soggetti ai relativi obblighi assicurativi (art. 24) (all. 7B).

Legge 7.8.1997, n. 266

L'art. 20 ha reintrodotto la norma sulle assunzioni agevolate di dirigenti con previsione di un contributo pari al 50 per cento della contribuzione previdenziale alle imprese con meno di 250 dipendenti (all. 7D).

O.M. del 13.10.1997, n. 2694 e successive ordinanze

L'art. 10 dell'ordinanza del Ministero dell'interno ha previsto l'erogazione di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale e degli assegni al nucleo familiare ove spettanti in favore dei lavoratori, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto ovvero impossibilitati a recarsi sul posto di lavoro a seguito della crisi sismica che ha colpito i comuni delle Marche e dell'Umbria (all. 7B e 7C).

DL 13.11.1997, n. 393 e legge 27.12.1997, n. 449

L'art. 63 della legge 449/1997 ha abrogato il DL 393/1997, non convertito in legge nei termini stabiliti, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL 393 che aveva stabilito all'art. 1, rispettivamente commi 1 e 2, la proroga di otto mesi della cassa integrazione straordinaria prevista dall'art. 3, comma 3, della legge 135/1997 e dall'art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge 608/1996 e al comma 3 la proroga della mobilità ai lavoratori di cui al predetto comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del DL 393/1997 (all. 7B).

Parere del Consiglio di Stato

Sono riconosciuti come indennizzabili i giorni di permesso (ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992 - tre giorni al mese) fruiti dal lavoratore dipendente privato, padre dell'handicappato, anche quando la madre di quest'ultimo è una lavoratrice autonoma (all. 7B).

Secondo altro parere, del medesimo consesso, ai lavoratori erano già riconoscibili doppi permessi (fino a 6 giorni al mese) in presenza, in famiglia, di una pluralità di handicappati.

* * *

Anche per il 1997 la Gestione sotto l'aspetto del gettito contributivo è stata interessata anche dalla lievitazione dei monti retributivi imponibili e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare l'art. 1 della legge 389/1989 stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso all'1°.1.1997, in attuazione dell'art.1 della legge 537/1981, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente all'1°.1.1997.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio sanitario nazionale continua ad essere interessata dalle entrate e dalle uscite riferite ai contributi 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati e 1,66% di cui all'art. 27 della legge n. 88/1989, nonché dai recuperi dei contributi ordinari di malattia per periodi fino al 30 novembre 1992.

Nella tabella che segue, sono state riportate le fondamentali voci di entrata e di uscita del conto economico, raffrontate con quelle previste in sede di previsioni originarie e aggiornate per il 1997, nonché con le risultanze accertate nell'esercizio precedente.

(in miliardi di lire)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	1996	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1997
ENTRATE :				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	3.116	3.186	3.250	3.230
- Quote di partecipazione degli iscritti	2	2	2	2
- Entrate non classificabili in altre voci	8	6	8	6
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	14	21	19	20
- Variazioni patrimoniali straordinarie	1	-	-	4
TOTALE	3.141	3.215	3.279	3.262
USCITE:				
- Trasferimenti passivi	3.107	3.179	3.245	3.229
- Poste correttive e compensative delle entrate	7	5	7	8
- Uscite non classificabili in altre voci	(...)	(...)	(...)	(...)
- Spese di amministrazione	26	31	27	21
- Oneri tributari	(...)	(...)	(...)	-
- Variazioni patrimoniali straordinarie	1	-	-	4
TOTALE	3.141	3.215	3.279	3.262

(...)dato inferiore al miliardo

CONTO ECONOMICO

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI - Sono stati accertati in 3.230 mld. e si riferiscono in massima parte ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti. Subiscono un aumento del 3,65% rispetto all'anno precedente da attribuire, prevalentemente, alla lievitazione dei monti salari imponibili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Il gettito contributivo dell'anno 1997 è stato pari a 2 mld. e si riferisce ai contributi dei prosegutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Nel complesso sono risultate pari a 6 miliardi e si riferiscono prevalentemente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi, agli interessi di dilazione e di differimento rispetto ai termini di pagamento dei contributi medesimi e ad entrate varie.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Iscritti per 20 mld., riguardano prevalentemente la copertura delle minori entrate a seguito della riduzione del minimale contributivo di cui all'art.1, comma 2, della legge 389/1989, delle riduzioni di entrate contributive di cui all'art.3, commi 1 e 2, del D.L.318/1996 e delle agevolazioni contributive correlate alla produttività aziendale di cui all'art. 2 del D.L. 67/1997.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Iscritti in 3.229 mld. rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'esercizio 1997 da trasferire allo Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Sono risultate pari a 8 mld. ed attengono interamente ai rimborsi di contributi.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state iscritte per 21 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione, ai sensi dell'art.31 del Regolamento di contabilità. In apposita tabella si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in miliardi di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997
SPESE PER IL PERSONALE	19	16
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI :		
- Amministrazione Postale e Banche	(...)	(...)
- Altri Enti	(...)	(...)
SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1	(...)
ILLUMINAZ. FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT. E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	2	1
SPESE LEGALI	1	2
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI	3	1
ALTRE SPESE	1	2
TOTALE	27	22
meno RECUPERI	1	1
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	(...)	(...)
TOTALE NETTO	26	21

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione al 1° gennaio e al 31 dicembre, sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue.

(in miliardi di lire)

	CONSISTENZA AL 1°.1.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI
ATTIVITA'			
- Residui attivi	515	592	+ 77
- Crediti verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	113	113	0
- Crediti bancari e finanziari	(...)	(...)	-
TOTALE	628	705	+ 77
PASSIVITA'			
- Debito in c/c con l' I.N.P.S.	20	94	+ 74
- Residui passivi	608	611	+ 3
- Debiti bancari e finanziari	(...)	(...)	-
TOTALE	628	705	+ 77

Con riferimento alle voci più significative dello stato patrimoniale si osserva quanto segue.

RESIDUI ATTIVI - Ammontano a 592 mld. e riguardano i crediti contributivi (585 mld.) la cui analisi è riportata nell'allegato n. 1 e i crediti per sanzioni civili ed amministrative (7 mld.).

CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Iscritti per 113 mld., riguardano esclusivamente i crediti a copertura di sgravi e minori entrate contributive.

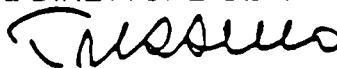
DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L' INPS - L'iscrizione del debito di 94 mld deriva dai maggiori pagamenti in acconto effettuati nell'anno 1997 al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro dell'11 dicembre 1992, che non ha trovato copertura nelle riscossioni dell'anno.

RESIDUI PASSIVI - Iscritti in 611 mld. afferiscono al debito verso lo Stato per somme accertate e non rimosse da trasferire per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale quando saranno rimosse.

IL DIRETTORE CENTRALE
DI RAGIONERIA E FINANZA



IL DIRETTORE GENERALE



PAGINA BIANCA